

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 857)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

dal Ministro delle Finanze

(BOSCO)

dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MAGRI')

NELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1969

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 47 della Costituzione fissa al legislatore ordinario la direttiva di «favorire l'accesso del risparmio popolare», oltre che alla proprietà dell'abitazione e alla proprietà diretta coltivatrice, «al diretto e indiretto investimento azionario dei grandi complessi produttivi del Paese».

L'accenno del legislatore costituente allo impegno di favorire l'accesso del risparmio popolare all'investimento azionario, anche «indiretto», presuppone una chiara consapevolezza della difficoltà di indurre la massa dei piccoli risparmiatori (in crescendo col processo di diffusione della ricchezza) all'investimento personale in valori di rischio negoziati sul mercato finanziario, dato

il timore tra essi diffuso verso i «misteri della borsa» e l'impossibilità di un vaglio ponderato degli elementi di giudizio che in sede competente valgono a determinare la scelta di un investimento.

Di qui l'esigenza di enti fiduciari specializzati, che la tecnica finanziaria anglo-americana ha ideato e la felice esperienza ha diffuso, pur diversamente configurati, nei Paesi dell'Europa occidentale.

Nonostante l'indirizzo programmatico espresso nel dettato costituzionale, l'Italia è rimasto l'unico tra i Paesi aderenti al Mercato comune europeo tuttora privo, malgrado le sollecitazioni di una copiosa dottrina in materia e di una lunga positiva esperienza internazionale, di una disciplina

giuridica dell'istituto per l'investimento fiduciario del risparmio in valori mobiliari di rischio. La lacuna è tanto più sentita, dal momento che essa non consente l'avvio, nel nostro sistema, della forma più evoluta ed efficace di investimento fiduciario, quella di tipo « aperto » o « a capitale variabile » (*open end investment trust*), che per la sua particolare natura esige più di ogni altra strumenti giuridici atti ad assicurare ai risparmiatori adeguate garanzie di corretta gestione e una politica tributaria idonea ad agevolare la diffusione dell'azionariato.

È avvenuto infatti che anche da noi, nel frattempo, sotto la spinta di esigenze interne e di esperienze comunitarie, sorgessero iniziative concrete intese a realizzare, con soluzioni più o meno felici, le finalità tipiche dei fondi « chiusi » d'investimento (*closed end investment trust*) ad opera di imprese societarie a capitale fisso, attraverso idonea applicazione delle norme del codice civile in materia di comproprietà, di mandato e di titoli di credito.

Tuttavia, la dottrina prevalente è concorde nel constatare l'insufficienza delle elaborazioni dottrinali finora dettate dagli studiosi per ovviare alla mancanza di una particolare disciplina giuridica in materia.

Nella passata legislatura, non mancò chi espresse l'opinione che una tale disciplina non dovesse precedere la riforma della disciplina organica delle società per azioni; e per altro verso anche l'attesa di una disciplina unitaria europea dell'istituto avrebbe una sua logica. Opinioni indubbiamente fondate sotto il profilo teorico e sistematico, ma in contrasto, attesa la difficoltà di realizzare rapidamente quella riforma e quella disciplina unitaria, con l'urgenza, dettata anche da motivi congiunturali, di incoraggiare gli investimenti del risparmio in capitali di rischio e di mettere al più presto l'Italia in condizioni di parità rispetto agli altri Paesi, europei ed extraeuropei. Basti pensare che i fondi di investimento nord-americani hanno raggiunto i 50 miliardi di dollari, al servizio di oltre 5 milioni di risparmiatori, anche europei, e costituiscono un aspetto non trascurabile della cosiddetta « sfida americana all'Europa ».

È perciò che già nella precedente legislatura, dopo approfondite elaborazioni preparatorie nel quadro degli studi per la riforma organica del diritto delle società, il Governo aveva presentato un disegno di legge concernente l'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare. Ma l'iniziativa non giunse a conclusione, a causa di dissensi su alcuni aspetti sostanziali e fiscali della prevista disciplina. Questi aspetti hanno formato oggetto di meditato riesame, in sede politica e in sede tecnica, fin dall'inizio dell'attuale legislatura; e s'è anche manifestato — come dimostra l'avvenuta presentazione di alcune proposte di iniziativa parlamentare — il vivo interesse del Parlamento ad una rapida soluzione del problema.

Il presente disegno è il risultato del più attento e scrupoloso vaglio, da parte del Governo, della ricca messe di elementi di giudizio offerta dagli studi e dalle iniziative di cui s'è fatto cenno. Come risulterà dalla illustrazione della normativa proposta, esso prevede che il nuovo istituto sia sottoposto ad un regime civilistico ed amministrativo, contrassegnato dal rigore necessario per assicurare adeguata tutela al risparmio popolare investito nei fondi comuni e per impedire deviazioni ed abusi; e che abbia un trattamento fiscale il quale, pur non contrastando in linea generale con i principi fondamentali dell'ordinamento, come la progressività e la nominatività, risponda alle esigenze di un efficace funzionamento dell'istituto e di una efficace stimolazione dei piccoli e medi risparmiatori.

All'articolo 1 si è precisato che i fondi di investimento sono istituiti e gestiti sotto la vigilanza della Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Ministro del tesoro e con l'intervento consultivo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Viene così assicurato il controllo pubblico nell'interesse dei partecipanti, attuali e futuri, quali « risparmiatori ».

L'articolo 2 stabilisce che la gestione del fondo di investimento deve essere l'attività

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esclusiva di una società di gestione, regolarmente costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni e il cui capitale sia interamente versato fino alla concorrenza minima di cinque miliardi di lire.

La sussistenza degli indicati requisiti, pur essendo necessaria, non è condizione sufficiente per essere ammessi ed esercitare le attività proprie della gestione di fondi di investimento: date le rilevanti conseguenze di tali attività sul mercato dei capitali e le possibili ripercussioni sulla bilancia dei pagamenti, si è voluto condizionare l'esercizio alla decisione discrezionale dell'autorità responsabile di questo settore dell'attività economico-sociale.

È previsto che possano essere autorizzate alla gestione di fondi comuni, previo cambiamento dell'oggetto sociale, anche società già esistenti, sempre che in possesso, ovviamente, dei requisiti necessari. Ciò anche allo scopo di consentire, a quelle società che attualmente svolgono in forma diversa (*closed end*) attività di investimento mobiliare, di continuare a svolgerla più proficuamente nei modi ora stabiliti.

L'articolo 3 chiarisce che il fondo è patrimonio dei partecipanti, i quali costituiscono una comunione di soggetti regolata dalle norme della presente legge. La differenza più rilevante dalla comunione regolata dal codice civile — oltre alla separazione della facoltà di amministrazione (o meglio di gestione, trattandosi di beni inerenti ad attività economiche) dalla proprietà dei partecipanti, i quali hanno esclusivamente il diritto di sciogliersi dalla comunione riprendendo, in denaro (art. 5, ultimo comma), la loro quota (art. 7), ma non il diritto di sostituire il gestore nè quello di concorrere all'amministrazione del loro fondo — è quella dell'autonomia patrimoniale del fondo dal restante patrimonio dei singoli titolari. Questa autonomia non oblitera tuttavia la natura essenzialmente oggettiva e strumentale del fondo rispetto ai partecipanti, di talchè, secondo il sistema fiscale vigente, questo non assurge a soggetto di imposta: conseguenza che, considerata l'im-

portanza che essa riveste per assicurare la rispondenza dell'istituto alle finalità economiche generali che se ne auspicano, si è voluta espressamente indicare (art. 23), nonostante la sua deducibilità dal sistema.

Gli articoli 4 e 5 dispongono che il regolamento del fondo comune è sottoposto alla approvazione dell'organo di vigilanza e ne determinano il contenuto necessario. Le più importanti innovazioni, rispetto ai precedenti progetti, sono quelle che riguardano la distribuzione di proventi ai partecipanti e l'onere delle spese di gestione.

Sul primo punto si è previsto che possa essere adottato, oltre al sistema della distribuzione totale dei proventi, quello della accumulazione, totale o parziale (art. 5, lettera *d*). Questo sistema importa che i partecipanti, anzichè riscuotere i proventi anno per anno (o a periodi più brevi: vedi articolo 14), li percepiscano al momento del rimborso o della cessione delle loro quote, sotto forma di maggior valore delle quote stesse. Si tratta di un sistema nei cui confronti la più recente esperienza estera ha posto in evidenza un largo favore dei risparmiatori e che non v'è alcuna ragione di precludere ai fondi italiani, purchè si eviti — come il disegno di legge ha cura di fare (artt. 25 e seguenti) — che esso venga utilizzato come espediente di evasione fiscale.

Quanto alle spese di gestione si è prescritto, onde evitare pericolose incertezze, che il regolamento specifichi quali spese sono a carico del fondo, e cioè dei partecipanti, e quali invece a carico della società gerente (art. 5, lettera *E*). Indicazione questa di cui si prevede, insieme ad altre, la obbligatorietà nelle offerte rivolte ai possibili partecipanti futuri (art. 5, secondo comma). È chiaro che la mancata o falsa indicazione degli elementi obbligatori renderà inopponibili tali elementi al sottoscrittore a cui sono stati taciuti o falsamente indicati.

All'articolo 6 è da notare l'allargamento della legittimazione ad assumere partecipazioni in fondi di investimento. L'originaria limitazione alle persone fisiche, prevista dal precedente progetto governativo, è stata con-

cordemente ritenuta eccessiva e ingiustificata. Si intende la ragione di precludere la partecipazione ai fondi di società finanziarie e delle altre società che potrebbero essere mosse da interessi di controllo, incompatibili con la funzione di mero investimento proprio dell'istituto, ma non si intende la ragione per cui soltanto persone fisiche potrebbero costituire i « risparmiatori » a cui l'istituto del fondo d'investimento si dirige.

Per queste ragioni vengono ammessi a partecipare anche gli enti morali, pubblici e privati, diversi dalle società e viene ammesso che siano investiti nelle quote dei fondi comuni, quale che sia la natura giuridica del soggetto cui fanno capo, i fondi di quiescenza, previdenza e assistenza gestiti in forma autonoma (ciò che importa la devoluzione dei proventi ad esclusivo vantaggio dei lavoratori), nonchè le riserve obbligatorie delle imprese d'assicurazione. Dal coordinamento fra il primo e il secondo comma dell'articolo (che sono completati dalla disposizione finale dell'art. 37) risulta chiaro che, quando l'attività assicuratrice fa capo a una persona giuridica di diritto pubblico e comunque non societaria, come nel caso dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'investimento in quote di fondi comuni non è soggetto alle condizioni indicate dal secondo comma.

La sottoscrizione e l'acquisto di quote dei fondi da parte di soggetti non ammessi alla partecipazione, o comunque mediante investimento di fondi o riserve diversi da quelli sopra indicati, non potrebbero considerarsi radicalmente nulli e privi di effetto senza arrecare un ingiusto pregiudizio ai gestori e ai negozianti in buona fede. Si è perciò preferito comminare gravi sanzioni a carico dei sottoscrittori ed acquirenti, estendendole ai gestori e ai negozianti quando siano a conoscenza della trasgressione (art. 36).

L'articolo 7, come già accennato, regola il rimborso delle quote al valore che esse hanno alla data stessa del rimborso, in base al principio, caratteristico dell'*open end*, della rimborsabilità a vista in qualsiasi momento (tranne, per ovvie ragioni, i periodi

di chiusura delle borse). Il rimborso deve essere effettuato in denaro; tuttavia si è ritenuto necessario attribuire all'organo di vigilanza il potere di autorizzare o addirittura di imporre che sia effettuato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di titoli inclusi nel fondo. Ciò allo scopo di evitare il grave turbamento che potrebbe essere arrecato al mercato finanziario dalle massicce operazioni di realizzo dei titoli cui i fondi sarebbero costretti per fronteggiare in denaro liquido le richieste di rimborso in massa che potrebbero verificarsi in momenti di crisi o di allarme.

Articolo 8. I titoli delle partecipazioni sono nominativi. L'ammissione di certificati al portatore introdurrebbe un trattamento fiscale di favore non già a vantaggio dei più piccoli risparmiatori, conformemente all'indirizzo prescritto dalla Costituzione, bensì indiscriminatamente a vantaggio di tutti i possessori dei titoli, in contrasto con la natura dei fondi di investimento per cui soggetti d'imposta sono e non possono logicamente essere che i singoli partecipanti. Deve trovare applicazione il principio della progressività dell'imposta, sia pure con le agevolazioni e le moderazioni indispensabili per assicurare la funzionalità e il successo dell'istituto e la competitività dei fondi italiani con quelli esteri (artt. 25 e segg.). A parte queste particolarità, chiarite a suo luogo, il funzionamento del regime di nominatività obbligatoria è attuato, sotto gli aspetti formali e civilistici, con le stesse norme che valgono per i titoli azionari, anche per quanto concerne l'assoggettamento della gestione, tutte le volte che procede al pagamento dei proventi in sede di distribuzione o rimborso su titoli di partecipazione trasferiti per girata, agli stessi obblighi di rilevazione degli estremi e di aggiornamento del libro dei partecipanti che la legge n. 1745 del 1962 prescrive per i titoli azionari (art. 8; art. 14, terzo comma; art. 15, lett. a).

Il patrimonio del fondo non costituisce « capitale » di un ente distinto dalle persone dei partecipanti, ma forma oggetto di comunione fra di essi, e d'altra parte il suo

ammontare non è fisso come il capitale delle società, bensì continuamente variabile in dipendenza di quelle caratteristiche funzionali, che sono proprie dell'*open end*. Perciò le quote di partecipazione non hanno e non possono avere un valore nominale; il loro valore, che assume rilevanza esclusivamente ai fini della sottoscrizione e del rimborso, è quello che risulta dall'accertamento che la gestione è tenuta a fare e a rendere pubblico giorno per giorno, osservando le regole ed i criteri all'uopo dettagliatamente stabiliti (art. 9, quarto comma; art. 16). Per le stesse ragioni le quote potrebbero anche essere, in linea di principio, di diverso ammontare; ma evidenti esigenze di semplicità funzionale, attinenti alla pronta determinabilità del valore all'atto della sottoscrizione, della circolazione e del rimborso, consigliano di stabilire che le quote di partecipazione al fondo comune abbiano tutte lo stesso valore, al pari delle azioni di società (art. 2348 del codice civile).

A differenza di quanto consentito da progetti precedenti, non viene previsto che i certificati di partecipazione possano essere ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse. Tale possibilità non risponderebbe ad alcuna esigenza pratica dei possessori, dal momento che questi sono in grado di realizzare prontamente in qualsiasi momento il valore dei certificati, chiedendone il rimborso alla società di gestione. La quotazione in borsa costituirebbe sotto quest'aspetto un inutile duplicato, e per altro verso potrebbe ingenerare confusione e dare adito a manovre speculative.

Articoli 9 - 11. La società gerente provvede alla gestione del patrimonio comune dei partecipanti, deliberando e disponendo tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; ma il suo potere gestorio deve essere contenuto entro certi limiti, necessari per evitare che i partecipanti possano trovarsi esposti ai rischi propri delle operazioni più schiettamente speculative e che la società di gestione possa rivolgere l'esercizio dei diritti inerenti ai titoli del fondo a finalità di controllo delle so-

cietà emittenti (art. 9, commi secondo e terzo).

Sotto il primo aspetto, il disegno di legge vieta tassativamente alla società gerente di concedere o assumere prestiti (neppure su titoli), di vendere titoli allo scoperto, di venderne o acquistarne a premio o a riporto e di acquistarne a credito (nella quale espressione, però, non rientrano ovviamente le normali operazioni di borsa a termine). Sotto il secondo aspetto, a parte la remora, di regola insuperabile, che deriva dal massimale di investimento in azioni della stessa società (di cui si dirà a proposito dell'articolo 12), viene stabilito il divieto di utilizzare i titoli del fondo comune per finalità di controllo sulle società emittenti, con esplicita comminazione di decadenza dalla gestione in caso di trasgressione (art. 20, primo comma).

La società gerente risponde della gestione verso i partecipanti secondo i principi relativi al mandato (art. 9, primo comma; art. 11, primo comma). Fermo restando che tale responsabilità può essere fatta valere da ogni singolo partecipante entro i limiti del suo interesse, con diritto al risarcimento del danno personalmente sofferto, si è ritenuto opportuno, a maggior tutela del pubblico risparmio, attribuire all'organo di vigilanza il potere di esercitare l'azione di responsabilità verso la società di gestione nell'interesse comune della generalità dei partecipanti (art. 11, terzo comma; art. 19, terzo comma).

Si è reso più chiaro che i poteri di gestione del fondo spettano esclusivamente alla società e che la banca non è che un esecutore. Da ciò l'irresponsabilità della banca verso i partecipanti, che non è una lacuna nella tutela di questi soggetti — come dimostrato dall'esperienza di altri Paesi —, sibbene un rafforzamento, perchè la comminatoria di una responsabilità alla banca indurrebbe questa ad interferire nella gestione senza quella competenza che è propria degli amministratori delle società di gestione e che (insieme al controllo di un organo pubblico qualificato quale è la Banca d'Italia) costituisce il maggior presidio degli interessi degli investitori.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ambito della non-responsabilità della banca è peraltro chiaramente determinato dai principi giuridici generali. Da questi, e precisamente dai principi del deposito, una responsabilità della banca verso i partecipanti deriverà sempre ogni qualvolta, ad esempio, la banca rimborsi ad un partecipante la sua quota senza farsi restituire il certificato corrispondente oppure consegna un certificato senza aver riscosso il relativo versamento prescritto. Questa responsabilità, derivando dai principi generali, non ha bisogno di una espressa sanzione nel caso specifico.

La responsabilità che avrebbe invece avuto bisogno di tale sanzione, ma che si è intesa escludere, per le decisive ragioni anzidette, è quella per le operazioni di investimento poste in essere dalla banca per ordine della società di gestione. Questa è materia che la legge vuole riservata alla società di gestione, la quale ne risponderà verso i partecipanti; e si vuole evitare che, col motivo di far valere l'esigenza — che sancendo la responsabilità della banca diverrebbe legittima — di tutelarsi da eventuali responsabilità (ad esempio, perchè l'investimento viola il divieto stabilito nell'articolo 12, ultimo comma), la banca depositaria pretenda di influenzare e partecipare alle « scelte » della gestione.

Dalla posizione della banca deriva il suo dovere di avvertire l'organo istituzionalmente preposto al controllo della gestione nell'interesse dei partecipanti delle irregolarità da essa potute riscontrare; dovere che incombe ovviamente, anche a titolo individuale, pure sui sindaci della società di gestione (art. 18, terzo comma).

I titoli debbono portare l'indicazione della società di gestione e della banca depositaria per il fatto che sono in possesso di queste. Si tratta di una mera indicazione e non già di una vera e propria intestazione, che contrasterebbe con la natura di patrimonio comune dei partecipanti che è propria del fondo di investimento. La legittimazione alla disposizione dei titoli nelle forme loro proprie in quanto titoli di credito spetta, per legge (v. art. 10, secondo comma), alla banca depositaria. Quindi so-

lo essa può, ad esempio, girare tali titoli, sebbene per la legittimità della girata nei rapporti contrattuali occorra l'autorizzazione della società di gestione.

Gli articoli 12 e 13 determinano i criteri e i limiti per gli investimenti del fondo. Deve trattarsi, di regola, di titoli quotati, ancorchè in borse estere: l'investimento in titoli non quotati, salvo diversa disposizione del Ministro del tesoro su conforme parere del Comitato interministeriale, non può eccedere, nel complesso, il cinque per cento del valore netto del fondo, accertato a norma dell'articolo 16.

I titoli esteri — cioè tutti quelli emessi da società o enti esteri, ancorchè quotati in una borsa nazionale — possono essere, di regola, liberamente acquisiti al fondo comune. Ma il Ministro del tesoro, su conforme parere del Comitato, potrà fissare dei limiti massimi tutte le volte che tale limitazione sia ritenuta rispondente alle finalità della programmazione economica o necessaria in relazione alle condizioni del mercato finanziario o all'andamento della bilancia dei pagamenti.

L'investimento in quote di altri fondi di investimento è vietato in ogni caso, sotto pena delle specifiche sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 33.

L'investimento in titoli di una stessa società o ente è sottoposto a due tassative limitazioni, ciascuna delle quali obbedisce ad una sua specifica finalità di garanzia. Il loro valore complessivo non può superare il decimo del valore del fondo perchè altrimenti si opererebbe in contrasto con quella funzione di diversificazione del rischio che è caratteristica di ogni forma di *investment trust*, e quindi con l'intento tipico dei partecipanti ed esponendoli ad un rischio anormale. Non può d'altra parte superare, quando si tratta di azioni con diritto di voto (sia pure limitato), il ventesimo del valore nominale di tutte le azioni con diritto di voto, perchè un quantitativo superiore potrebbe porre la società di gestione (specialmente quando si tratti di azioni largamente diffuse) in condizioni di esercitare un controllo sulla società emittente. È da notare,

a questo proposito, che il limite del cinque per cento è il più basso, quindi il più rigoroso, tra quelli che risultano stabiliti nelle legislazioni estere sui fondi di investimento. Le finalità perseguite, ad ogni modo, sono ulteriormente assicurate dal divieto di utilizzare le azioni del fondo comune in modo da esercitare il controllo sulle società emittenti, a pena di decadenza (art. 9, terzo comma).

L'articolo 14 disciplina la distribuzione dei proventi destinati, secondo il regolamento del fondo, alla distribuzione periodica, che può essere annuale o infrannuale. La distribuzione deve essere fatta con l'osservanza, oltre che delle stesse modalità di rilevazione e annotazione stabilite per i dividendi delle azioni (come già chiarito), delle forme di pubblicità di cui sarà detto a proposito dell'articolo 17.

Gli articoli 15 e 16 regolano, come già previsto in tutti i precedenti progetti, i libri e le scritture obbligatorie che devono essere formati, tenuti e conservati dalla società gerente relativamente alla gestione del fondo comune. Queste norme, integrate da quelle relative alla pubblicità, assicurano ai partecipanti la possibilità di conoscere quotidianamente il valore netto, cioè il valore di realizzo o prezzo di rimborso, della singola quota, insieme con i dati essenziali sulla composizione e sul valore del fondo; e di conoscere e controllare periodicamente, ogni trimestre e a fine d'anno, tutti i dettagli di tale composizione e di tale valore, oltre ad essere compiutamente informati sulla gestione e sui risultati di essa. Gli stessi libri e scritture costituiscono in pari tempo la base fondamentale per l'esercizio, da parte della pubblica autorità, della vigilanza a tutela dei partecipanti.

Si sono attribuite al consiglio d'amministrazione le funzioni che i precedenti progetti affidavano a un comitato di gestione. La previsione di un organo speciale — quale dovrebbe essere il comitato di gestione —, che si spiega ove la società non abbia per oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attività di gestione dei fondi, non

ha più alcuna seria ragion d'essere, e comporterebbe anzi un aggravio di spese per i partecipanti, se, come è stabilito dalla presente legge, la società può svolgere soltanto tale attività: basta perciò l'organo di amministrazione tipico.

Articolo 17. L'informazione dei partecipanti e del pubblico sul valore di ogni fondo e delle relative quote, sull'andamento e sui risultati della gestione e sui principali provvedimenti adottati nei riguardi dei singoli fondi è adeguatamente assicurata attraverso le formalità di deposito, affissione e pubblicazione previste da questa norma e quelle altre formalità che potranno essere prescritte, quando se ne ravvisasse la necessità, dall'organo di vigilanza.

Articoli 18 - 22. L'esercizio della vigilanza pubblica sulla gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare è imperniato sull'obbligo degli amministratori di trasmettere all'organo di vigilanza gli atti e documenti la cui conoscenza è sempre necessaria per il controllo della regolarità della gestione e per la tutela dei partecipanti; sull'obbligo dei sindaci della società di gestione e degli amministratori e funzionari della banca depositaria di riferire sulle irregolarità riscontrate; sulla facoltà dell'organo di vigilanza di richiedere la trasmissione di altri atti e documenti e di eseguire ispezioni. L'inosservanza dei detti obblighi e la mancata ottemperanza alle richieste importano l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli da 33 a 35.

Oltre agli atti e documenti relativi alla gestione del fondo comune è stabilito, per rendere completa l'informativa dell'organo di vigilanza, che debbano essere trasmessi gli atti e le deliberazioni della società di gestione soggetti al deposito o all'iscrizione nel registro delle imprese, vale a dire i più importanti (bilancio, modifiche statutarie, nomina degli organi sociali e variazioni della loro composizione ecc.). Considerata l'importanza delle qualità personali e tecniche dei membri del consiglio di amministrazione, e poichè questi sono in definitiva una derivazione dai soci della società di ge-

stione, potrebbe affacciarsi la prospettiva di subordinare l'efficacia del trasferimento delle azioni della società stessa all'approvazione dell'organo di vigilanza, al fine di evitare che autorizzazioni governative concesse anche in considerazione delle qualità dei soci e degli amministratori della società richiedente possano essere aggirate da successivi trasferimenti delle azioni e nomine alle cariche sociali di persone che difficilmente avrebbero ottenuto tale autorizzazione. Ma non è sembrato necessario adottare una soluzione di questo genere, che implicherebbe una grave deroga ai principi del sistema delle società azionarie e addosserebbe all'organo di vigilanza un compito pesante e di difficile adempimento (trattandosi di una valutazione preventiva caso per caso) senza che ve ne sia una reale necessità; sussiste sempre, invero, la possibilità di revoca dell'autorizzazione ove vi sia il fondato pericolo di malversazione del fondo, e per raccogliere gli elementi preparatori di un provvedimento di tal fatta è sufficiente la informativa prevista.

Sulla scorta degli elementi di giudizio, dei quali in tal modo viene assicurata la disponibilità, le autorità di vigilanza avranno modo di attuare di volta in volta gli interventi più appropriati alla situazione. Tali interventi vanno dalla semplice formulazione di rilievi e osservazioni, nonchè di prescrizioni relative alla redazione dei libri e delle scritture ed ai criteri di gestione, fino all'intimazione di eliminare le irregolarità nel termine stabilito, all'istituzione di una gestione commissariale temporanea, all'esercizio dell'azione di responsabilità — con devoluzione al fondo del risarcimento conseguito — e alla pronuncia di decadenza dalla gestione.

È infine attribuita all'autorità di vigilanza, indipendentemente dalla regolarità o irregolarità della gestione, la facoltà di sospendere l'emissione di quote o il rimborso delle medesime (s'intende, rispettando l'obbligo della parità di trattamento fra i partecipanti) nei casi in cui tali operazioni potrebbero pregiudicare la bilancia dei pagamenti o turbare il mercato interno (art. 21).

Anche la liquidazione del fondo comune (cui dovrà procedersi in caso di decadenza,

oltre che alla fine del periodo di durata del fondo stabilita dal regolamento e nell'ipotesi di fallimento della società di gestione) deve essere fatta sotto la vigilanza della Banca d'Italia ed osservandone le prescrizioni (art. 22). La ripartizione delle attività del fondo tra i partecipanti può avvenire anche in natura, essendo ciò coerente con la natura della comunione dello stesso, per cui dovranno esistere giustificati motivi perchè l'organo di vigilanza possa negare l'autorizzazione a tale forma di scioglimento della comunione in sede di liquidazione. Per le stesse ragioni già indicate a proposito del rimborso delle quote durante la vita del fondo è stato previsto che l'organo di vigilanza possa imporre la ripartizione in natura anche quando ciò non sia previsto dal regolamento nè richiesto dal liquidatore.

Gli articoli da 23 a 32 determinano compiutamente il trattamento fiscale della società di gestione, del fondo comune e dei partecipanti.

Vengono anzitutto tratti dalla natura giuridica del fondo comune, quale risulta dall'articolo 3, i criteri di individuazione dei soggetti passivi delle obbligazioni tributarie (art. 23). Poichè le attività del fondo sono oggetto di proprietà comunitaria dei partecipanti e la società di gestione ha una semplice posizione gestoria, gli oneri fiscali inerenti alle operazioni fatte ed ai proventi conseguiti dal fondo devono ricadere sui partecipanti, mentre la società di gestione deve sopportare soltanto gli oneri fiscali inerenti ai profitti conseguiti in proprio in dipendenza della propria attività di gestione (cioè la tassazione dei redditi netti formati con le commissioni e provvigioni di sua spettanza a norma di regolamento), oltre che dell'impiego del proprio capitale. Ovviamente, questo principio generale vale sia per le tasse e imposte indirette, sia per le imposte dirette sui redditi. Le tasse e gli altri oneri fiscali inerenti alle operazioni di investimento delle disponibilità liquide del fondo, di negoziazione dei titoli, di riscossione eccetera sono a carico del fondo comune, e soltanto su questo è ammessa azione per le relative obbligazioni, giusta il prin-

cipio generale di cui al primo comma dell'articolo 3. Quanto alle imposte sui redditi è evidente, data la natura del fondo d'investimento, che una tassazione al livello del fondo e una al livello dei singoli partecipanti costituirebbe un duplicato d'imposta a carico dello stesso soggetto — il partecipante — e, come tale, introdurrebbe un contrasto radicale con un principio fondamentale proprio del nostro sistema tributario, così come di ogni altro sistema tributario civile.

Ma il legislatore non si trova soltanto di fronte a questo limite negativo, di cui è applicazione anche l'articolo 24. Si è ricordato, fin dall'inizio di questa relazione, che il legislatore si trova prescritta dalla Costituzione una condotta positiva: favorire l'accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario (art. 47, ultimo comma, della Costituzione). La volontà del costituente, dunque, non tanto autorizza, quanto impone al legislatore ordinario di facilitare l'investimento del risparmio popolare nelle grandi imprese economiche pubbliche e private.

In obbedienza al dettato costituzionale e in conformità agli accordi programmatici a suo tempo raggiunti in sede politica, il disegno di legge prevede due particolari agevolazioni fiscali, rispettivamente agli effetti delle imposte sui redditi e delle imposte sulle successioni, dirette ad incentivare l'investimento del risparmio popolare.

Per quanto attiene all'imposizione sui redditi, dovendo prendersi in considerazione soltanto l'imposta complementare (dal momento che l'imposta di ricchezza mobile è stata prelevata alla fonte sui dividendi e sugli interessi che compongono i proventi del fondo comune), si è previsto di introdurre sui proventi dei risparmi delle persone fisiche investiti nei fondi comuni una imposta « secca » — cioè un prelievo fiscale operato presso il fondo a titolo di imposta — nella misura del dieci per cento, quando i proventi annuali, ancorchè ricavati dall'investimento in più fondi comuni anzichè in uno solo, non superino nel loro complesso quattro milioni di lire. Al di sopra di quest'ammontare riprende vigore il

principio della progressività dell'imposta (artt. 26 e 27, lett. a). Quest'agevolazione è concessa soltanto a favore dei partecipanti che siano persone fisiche; tuttavia evidenti considerazioni di natura sociale e previdenziale, pur esse chiaramente emergenti dalla Carta costituzionale, oltre che obiettive difficoltà tecniche di una diversa soluzione, hanno suggerito di estendere la tassazione forfettaria in ragione del dieci per cento ai proventi conseguiti dagli investimenti dei fondi di quiescenza, previdenza e assistenza per i lavoratori dipendenti, gestiti in forma autonoma, quale che ne sia l'ammontare (art. 27, lett. b).

Quanto alle imposte successorie (art. 30), è prevista l'esenzione delle quote dei fondi dal tributo gravante sulle quote ereditarie fino ad un massimo di trenta milioni di lire per ciascun erede o legatario. Agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, tenendo presente la composizione media dei nuclei familiari, il limite è stato fissato in cento milioni. Ne risulta un sistema agevolativo coerente con il principio costituzionale della progressività.

Sotto ogni altro aspetto, l'imposizione dei redditi da fondi di investimento (per l'applicazione delle tasse e imposte indirette valgono le norme comuni) è disciplinata dal disegno di legge nel pieno rispetto dei principi in vigore, con gli adattamenti tecnici resi necessari dai caratteri peculiari della materia imponente.

Tale materia è costituita soltanto dai proventi dei fondi comuni che hanno natura reddituale, cioè essenzialmente dai dividendi delle azioni e dagli interessi delle obbligazioni incluse nel fondo (art. 25). Gli incrementi di valore acquisiti dai risparmi investiti nel fondo, cioè le plusvalenze realizzate con l'alienazione e negoziazione dei titoli e dei diritti di opzione (*a fortiori* quelle non realizzate ma soltanto contabilizzate) vengono escluse dalla tassazione appunto perchè nel caso dei fondi comuni non sussistono le condizioni in presenza delle quali, nel vigente ordinamento tributario, le plusvalenze patrimoniali concorrono a formare il reddito imponente. Infatti, giusta le norme degli articoli 3 e 6 del disegno di legge, i

beni del fondo comune non appartengono alla società di gestione, bensì ai partecipanti in regime di comunione, e dalla partecipazione sono escluse le società commerciali; e d'altra parte il successivo articolo 9 vieta il compimento di operazioni intrinsecamente speculative nella gestione del fondo. Di regola, perciò, le plusvalenze conseguite dal fondo comune non rientrano nè fra le plusvalenze patrimoniali « realizzate in dipendenza di operazioni speculative » (art. 81 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nè fra quelle derivanti dal realizzo di beni relativi ad imprese o appartenenti a società commerciali (art. 100 del testo unico cit.); e il trattamento fiscale di esse non può che modellarsi sul presupposto che la partecipazione e la gestione del fondo si svolgano in conformità alle citate norme del disegno di legge, tanto più ove si tenga presente che la trasgressione di tali norme importa l'applicazione di sanzioni e la decadenza dalla gestione, con la garanzia del controllo delle autorità di vigilanza. Quanto alla possibilità, consentita dal citato articolo 6, di investire in quote di partecipazione i fondi autonomi di quiescenza e previdenza, ancorchè gestiti nell'ambito di società commerciali, e le riserve delle società assicuratrici, è sufficiente rilevare che, essendo tali fondi e tali riserve destinati, in definitiva, ai lavoratori e alla garanzia degli assicurati, non sarebbe giustificato ritenere che le corrispondenti attività del fondo comune di investimento costituiscano « beni relativi all'impresa ». Di guisa che, in definitiva, la sola deroga ai comuni principi fiscali attualmente vigenti (e precisamente all'articolo 106 del testo unico citato, che considera imponibili le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base al bilancio) si verifica nei confronti degli « enti morali pubblici e privati » che sono ammessi alla partecipazione nei fondi comuni. Questa deroga, che in virtù dell'espressa esclusione degli enti societari risulta circoscritta agli enti senza istituzionale finalità speculativa, è stata ritenuta necessaria per assicurare l'efficienza e la funzionalità del nuovo istituto, tanto più se si tiene presente che tutte le legislazioni estere sui fondi co-

muni non pongono alcun limite soggettivo alla partecipazione; e d'altra parte essa è conforme al criterio, consacrato nel disegno di legge sulla riforma tributaria recentemente presentato alla Camera dei deputati (v. art. 3, n. 2, del disegno di legge numero 1639), di sottrarre gli enti in questione al principio della tassabilità di tutte le plusvalenze, di cui al citato articolo 106 del vigente testo unico.

Una volta stabilito, sulla scorta dei principi, quali sono i proventi dei fondi comuni che devono essere sottoposti a tassazione, restava il problema dell'adattamento tecnico dei metodi e delle procedure di imposizione alle peculiarità strutturali e funzionali dei fondi stessi.

Si è già detto che il disegno di legge prevede l'estensione ai proventi dei fondi comuni di alcune delle norme attualmente adottate per gli utili delle azioni di società: l'articolo 14, terzo comma, prescrive alla società di gestione di procedere, all'atto del pagamento dei proventi, alle rilevazioni e agli altri adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; l'articolo 8 stabilisce che i certificati di partecipazione, oltre ad essere intestati e trasferibili nominativamente secondo le vigenti norme sulla nominatività obbligatoria, devono avere caratteristiche adeguate ai fini di tali rilevazioni e adempimenti, così come previsto dalla legge citata (art. 19) per i titoli azionari; l'articolo 15, lettera a), prescrive la tenuta del libro dei partecipanti e il suo aggiornamento in base alle rilevazioni stesse, così com'è stabilito dalle citate norme per il libro dei soci; l'articolo 29 fa obbligo alla società di gestione di provvedere a versamenti periodici e di presentare annualmente all'ufficio delle imposte una dichiarazione documentata, recante tutti i dati ed elementi necessari per l'esatta conoscenza dei proventi imponibili del fondo comune, in perfetto parallelismo con le disposizioni dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 1745.

Ma l'estensione di altre parti della normativa sugli utili azionari, ed in particolare delle disposizioni degli articoli 1, 7 e 8 della legge n. 1745, non risulterebbe adeguata al ca-

rattere e al modo di formazione dei proventi imponibili dei fondi comuni di investimento, specialmente quando si tratta dei fondi ad accumulazione (totale o parziale) previsti dall'articolo 5, lettera *d*), del disegno di legge. Infatti le indicate norme della legge del 1962 stabiliscono, ai fini delle imposte personali dovute dai soci, che gli utili siano assoggettati alla ritenuta, che i dati relativi siano comunicati all'Amministrazione finanziaria e che i soci debbano comprenderli nella dichiarazione annuale dei propri redditi, allorchè gli utili stessi sono distribuiti, e soltanto se vengono distribuiti; di modo che, tutte le volte che gli utili non sono posti in distribuzione, e comunque per la parte in cui vengono accantonati, la tassazione personale nei confronti dei soci resta sospesa fino al momento della liquidazione della società (salvo l'eventuale tassazione parziale e marginale che può eccezionalmente verificarsi in caso di assegnazione di azioni gratuite ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 1745). Questo sistema non è evidentemente compatibile con la natura di comunione, anzichè di società fornita di personalità giuridica (distinta da quella dei soci), che è propria del fondo comune di investimento, giacchè tale natura postula che i proventi del fondo siano considerati come redditi imponibili dei partecipanti, indipendentemente dall'effettiva percezione, fin dal momento in cui sono stati conseguiti dal fondo comune. Dalla natura giuridica del fondo di investimento discende quindi la necessità di assoggettarne i proventi alle stesse regole che valgono per gli utili derivanti dalla partecipazione nelle società prive di personalità giuridica (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), secondo cui il presupposto della tassazione personale nei confronti dei soci, in proporzione all'entità delle quote di partecipazione di ciascuno, consiste nel solo fatto che gli utili siano stati prodotti e prescinde dalla distribuzione (articolo 135, lettera *c*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette).

Pertanto, data la inopportunità e la inutilità pratica delle complicazioni che sarebbero state determinate da una diversificazione di trattamento fra i fondi ad accu-

mulazione e quelli a distribuzione, gli articoli 25 e seguenti del disegno di legge prevedono per i proventi imponibili dei fondi comuni un regime fiscale sostanzialmente imperniato sui principi ora detti. Tuttavia una esigenza di maggiore tutela delle ragioni dell'Erario, resa necessaria dal fatto che le attività dei fondi comuni sono prevalentemente costituite da titoli azionari e che le quote di partecipazione, di regola molto numerose, sono rappresentate da titoli, ha suggerito che i proventi dei fondi, a differenza dagli utili delle società di persone, debbano essere assoggettati man mano che vengono conseguiti, a cura e sotto la responsabilità della società di gestione (art. 26, primo comma), ad un prelievo del dieci per cento (elevato al trenta per cento, nei modi e nei termini indicati dall'articolo 28, per i proventi spettanti ai partecipanti residenti all'estero e per gli enti morali esenti dall'imposta sulle società): prelievo che adempie le stesse funzioni della ritenuta così detta cedolare sugli utili delle azioni ed è retto da regole sostanzialmente identiche.

Infatti, come risulta dalle disposizioni degli articoli da 26 a 28 del disegno di legge:

a) il prelievo, in linea di principio, ha la stessa funzione della ritenuta cedolare d'acconto, cioè viene considerato come un acconto dell'imposta complementare (quando si tratta di persone fisiche) o dell'imposta sulle società (quando si tratta di persone giuridiche) dovute dai partecipanti (articolo 27, primo comma). Il partecipante sarà perciò tenuto ad includere i proventi imponibili, percepiti e non percepiti, dei vari fondi comuni cui partecipa, in proporzione del numero di quote possedute, nella dichiarazione del proprio reddito, soggetto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, relativa all'anno in cui i proventi stessi sono stati conseguiti dal fondo comune; ed a tal fine le società di gestione devono accertare anno per anno, entro un breve termine da quello stabilito per la redazione del rendiconto, l'ammontare dei proventi imponibili spettante a ciascuna quota di partecipazione, dando-

ne notizia ai partecipanti e al pubblico nei modi stabiliti dall'articolo 17 (art. 26, secondo comma). Le somme già prelevate su tali proventi saranno dedotte dall'imposta, e per la eventuale eccedenza rimborsate dall'Amministrazione, secondo le stesse regole sui conguagli e sui rimborsi stabilite dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (art. 27, primo comma);

b) il prelievo, giusta il secondo comma dell'articolo 27, adempie invece alla stessa funzione della ritenuta cedolare a titolo di imposta, di cui all'articolo 10 della legge ora citata, sia nelle ipotesi rientranti fra quelle contemplate da tale articolo (cioè quando si tratta di proventi spettanti a persone fisiche residenti all'estero ovvero a persone giuridiche esenti dall'imposta sulle società), sia nelle ipotesi, già ricordate, nelle quali si è deciso di accordare ai partecipanti il beneficio della tassazione forfettaria nella misura del dieci per cento.

Nelle ipotesi che danno diritto a questo particolare beneficio, cioè quando si tratta di persone fisiche, i cui proventi da fondi comuni non superino complessivamente l'importo di quattro milioni di lire, e di fondi autonomi di quiescenza, previdenza e assistenza, l'obbligo fiscale dei beneficiari si considera definitivamente soddisfatto con l'applicazione del prelievo del dieci per cento. Perciò i beneficiari stessi non saranno tenuti a includere nelle proprie dichiarazioni di reddito i proventi di loro spettanza (sempre che tali proventi, se spettanti a persone fisiche, non eccedano il detto importo annuo, nel qual caso dovrà esserne dichiarato l'intero ammontare) nè nell'anno di formazione dei proventi presso il fondo comune, nè in quello in cui essi percepiscono, per distribuzione o rimborso, i proventi già assoggettati al prelievo.

Invece, nei confronti delle persone fisiche non residenti e delle persone giuridiche esenti dall'imposta sulle società (articolo 27, lettera c) il regime della ritenuta d'imposta non è adottato per finalità di favore, bensì perchè i detti partecipanti non sono di regola soggetti all'imposta personale in Italia e quindi il prelievo non po-

trebbe assolvere alla funzione di acconto dell'imposta stessa. In questi casi l'applicazione del regime di ritenuta d'imposta è in funzione delle medesime ragioni tecniche per le quali anche la vigente disciplina della ritenuta cedolare sugli utili azionari stabilisce che la ritenuta d'acconto sia sostituita da una ritenuta di imposta nella misura del trenta per cento (art. 10 legge 29 dicembre 1962, n. 1745). È perciò che le disposizioni dell'articolo 28 del disegno di legge stabiliscono che all'atto della distribuzione dei proventi o del rimborso delle quote di spettanza dei soggetti in questione deve essere operata una ritenuta del venti per cento, che aggiunto al dieci per cento già prelevato porta il prelievo fiscale al suddetto livello del trenta per cento; e dichiarano integralmente applicabile, nei confronti delle persone fisiche non residenti, la normativa del terzo comma del già citato articolo 10 della legge n. 1745. Lo stesso articolo 28 ha cura di rendere operante come di ragione, per i proventi dei fondi comuni, l'esenzione già disposta, per gli utili azionari, a favore degli enti e fondazioni di beneficenza, istruzione, ricerca eccetera, dall'articolo 10-bis della detta legge, a condizione che siano adempiute le condizioni e modalità ivi stabilite e con l'ulteriore cautela (che limita la sfera di applicazione del beneficio in modo da precludere ogni possibilità di espedienti di evasione) che debba trattarsi di quote di partecipazione sottoscritte direttamente;

c) la società di gestione deve versare alla sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha sede: 1) trimestralmente, nel termine stabilito per la redazione del prospetto trimestrale, l'ammontare complessivo dei prelievi fatti, in ragione del dieci per cento, su tutti i proventi imponibili affluiti al fondo comune nel corso del trimestre (art. 26, primo comma); 2) semestralmente, nei termini stabiliti dalla legge n. 1745 del '62 (art. 2, secondo comma), cioè entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto, l'ammontare complessivo delle ritenute aggiuntive del venti per cento sui proventi pagati ai partecipanti, nel corso del semestre precedente, in sede di distribuzio-

ne dei proventi o di rimborso delle quote (art. 28, primo comma);

d) infine, la società di gestione, come già accennato, deve presentare su apposito modello all'ufficio delle imposte, entro il 31 marzo di ogni anno, analogamente a quanto previsto per gli utili azionari dalla citata legge 1745 (art. 2, quarto comma), la dichiarazione relativa ai proventi imponibili del fondo comune sui quali sono stati operati, nel corso dell'anno precedente, i prelievi e le ritenute. Nella dichiarazione devono essere indicati distintamente l'ammontare complessivo dei proventi conseguiti nel detto anno e assoggettati al prelievo del dieci per cento e quello dei proventi, ancorchè conseguiti dal fondo in epoca anteriore, che sono stati pagati nel detto anno a persone fisiche non residenti e a persone giuridiche esenti dall'imposta sulle società e sono stati perciò assoggettati alla ritenuta aggiuntiva del venti per cento. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie dei rendiconti e dei prospetti trimestrali relativi all'anno precedente, sottoscritte dalle persone indicate dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, e le attestazioni della sezione di tesoreria comprovanti i versamenti eseguiti. S'intende che la società di gestione, a fronte delle obbligazioni tributarie che le incombono in proprio ai sensi dell'articolo 23, capoverso, del disegno di legge, deve presentare una separata dichiarazione, in ottemperanza agli articoli 17 e seguenti del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'insieme di adempimenti previsti dal disegno di legge, l'osservanza dei quali è garantita dalla comminazione delle sanzioni previste nel titolo III (così come l'osservanza degli altri obblighi stabiliti dal disegno stesso, anche verso l'organo di vigilanza), assicura all'Amministrazione finanziaria una informativa sufficiente alle esigenze dei suoi compiti di accertamento nei confronti dei fondi comuni e dei partecipanti. Va in particolare sottolineato che l'Amministrazione, oltre che avvalersi di tutti i poteri di informazione, accesso ed ispezione previsti dagli articoli 39 a 42 e in particolare dall'articolo

40 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, avrà la possibilità di effettuare il riscontro dei dividendi affluiti a ciascun fondo sulla scorta delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 1745, che le società emittenti sono tenute a fare, giusta l'articolo 24 del disegno di legge, anche relativamente alle azioni intestate ai fondi comuni; e potrà inoltre avvalersi, per quanto concerne la posizione dei singoli partecipanti, della facoltà di ispezionare la contabilità dei fondi comuni (art. 32). Considerato il numero prevedibilmente limitato dei fondi comuni, l'esercizio di questi poteri nella necessaria misura non risulterà particolarmente gravoso. D'altra parte la proficuità dei poteri stessi è garantita, per il caso di mancata tenuta della contabilità e di sottrazione di essa all'ispezione, dalla comminazione della sanzione penale prevista dall'articolo 16 della legge n. 1745.

Articoli da 33 a 40. — Gli articoli 33, 34, 35 e 36 disciplinano organicamente la materia delle sanzioni, comprese quelle di natura penale, applicabili a carico degli organi delle società di gestione e delle banche depositarie, stabilendone la qualità e la misura con un rigore appropriato all'importanza degli interessi generali da proteggere e garantire. I successivi articoli da 37 a 39 recano alcune disposizioni di chiarimento e finali che non richiedono alcun commento.

L'articolo 40 regola il collocamento in Italia delle quote di fondi comuni di investimento esteri. E' prevista la facoltà del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, sentito il Comitato per il credito ed il risparmio, di autorizzare gli enti e le società, costituiti in Paesi esteri in conformità alle leggi ivi vigenti, per la gestione di fondi di investimento mobiliare, a collocare le quote e a svolgere attività di collocamento in Italia. Gli enti autorizzati saranno tenuti ad istituire in Italia una sede secondaria e ad osservare le disposizioni degli articoli 2506-2508 del codice civile; e saranno soggetti, per quanto concerne l'attività svolta in Italia, alle norme del disegno di legge

che riguardano la gestione dei fondi comuni e la vigilanza pubblica. Il provvedimento di autorizzazione potrà estendere in tutto o in parte le agevolazioni fiscali stabilite dal disegno di legge ai partecipanti italiani in fondi esteri che abbiano raccolto i capitali di investimento in Italia. Tale trattamento sarà logicamente condizionato a determinati adempimenti della società di gestione: per esempio, a ciò che la società investa parte delle disponibilità del fondo in titoli di società o enti italiani.

Con il presente disegno di legge e con la disciplina fiscale in esso prevista non soltanto si colma una lacuna grave e da gran tempo avvertita e si attua una precisa disposizione costituzionale, ma si confida anche di realizzare il più ampio risultato che dall'istituto dei fondi comuni di investimento il Governo e il Paese si auspicano: quello del rilancio dell'economia nazionale, tramite l'immissione nella circolazione e nelle attività produttive delle masse di risparmio attualmente inattive.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I.****COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI FONDI COMUNI****Art. 1.**

L'istituzione e la gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, salve le funzioni specificamente attribuite al Ministro del tesoro e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, che la esercita secondo le direttive del Ministro del tesoro.

Per quanto attiene all'esercizio della vigilanza si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 16 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141.

Art. 2.

I fondi comuni di investimento mobiliare possono essere istituiti e gestiti da società per azioni e in accomandita per azioni, il cui capitale sia versato ed esistente per un ammontare non inferiore a cinque miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivamente la gestione di un fondo comune.

Le società di gestione non possono costituirsi senza l'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze e sono iscritte in apposito albo tenuto a cura del Ministero del tesoro. Alla stessa autorizzazione è sottoposta la modificazione dell'atto costitutivo deliberata da una società già esistente per assumere l'oggetto sociale indicato dal primo comma.

La società di gestione deve impiegare il proprio capitale in conformità alle regole stabilite dall'organo di vigilanza e può svolgere soltanto le attività strumentali alla gestione del fondo comune.

L'autorizzazione è revocata e la società è cancellata dall'albo quando sia stata pro-

nunziata la decadenza dalla gestione del fondo comune a norma dell'articolo 20.

I provvedimenti di diniego e di revoca dell'autorizzazione devono essere motivati.

Art. 3.

La società gerente costituisce il fondo comune mediante l'investimento in titoli delle somme versate dai partecipanti e provvede alla sua gestione nel loro interesse a norma dell'articolo 9. Per le obbligazioni inerenti alla gestione del fondo è ammessa azione esclusivamente su di esso.

Il fondo è patrimonio comune dei partecipanti, distinto dai patrimoni della società gerente e dei partecipanti, sul quale è ammessa azione soltanto per le obbligazioni inerenti alla gestione e non sono ammesse azioni dei creditori individuali della società gerente e dei partecipanti.

I diritti e gli obblighi relativi alla comunione fra i partecipanti sono disciplinati dalla presente legge e dal regolamento del fondo comune.

Art. 4.

L'istituzione del fondo comune è deliberata dall'assemblea ordinaria della società di gestione.

La deliberazione istitutiva del fondo ne stabilisce il regolamento.

La deliberazione istitutiva e il regolamento del fondo sono sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il provvedimento che rifiuta l'approvazione o la subordina a modificazioni, condizioni o limitazioni dev'essere motivato.

Il provvedimento di approvazione, la deliberazione istitutiva e il regolamento sono depositati, affissi e pubblicati a norma dell'articolo 17.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le modificazioni della deliberazione istitutiva e del regolamento.

Art. 5.

Il regolamento del fondo comune stabilisce, nell'ambito delle leggi vigenti:

a) la denominazione e la durata del fondo e la banca depositaria;

b) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche delle quote e dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione dei certificati e del rimborso delle quote e le modalità di liquidazione del fondo;

c) i criteri relativi alla scelta dei titoli e alla ripartizione degli investimenti;

d) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo secondo caso i criteri relativi alla distribuzione;

e) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;

f) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

g) gli schemi e i criteri per la redazione del rendiconto e dei prospetti di cui all'articolo 16, con l'indicazione delle borse di riferimento per le occorrenti valutazioni;

h) le altre disposizioni eventualmente occorrenti per il funzionamento del fondo.

I prospetti illustrativi e il materiale pubblicitario distribuiti al pubblico devono recare un riassunto del regolamento e riprodurre per esteso le indicazioni di cui alle lettere da a) ad f).

Art. 6.

La partecipazione ai fondi comuni è riservata alle persone fisiche e agli enti morali pubblici e privati diversi dalle società.

Nelle quote di partecipazione possono essere inoltre investiti, anche in deroga al pri-

mo comma, i fondi di quiescenza, previdenza e assistenza gestiti in forma autonoma, le riserve e le cauzioni di cui agli articoli 27, 28, 33 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La partecipazione, salve le limitazioni o condizioni stabilite dal regolamento del fondo, può essere assunta in qualsiasi tempo, tranne i giorni di chiusura delle borse nazionali, mediante la sottoscrizione di una o più quote.

La violazione delle disposizioni di questo articolo non è causa di invalidità. Essa importa l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 36.

Art. 7.

I partecipanti, decorso un semestre dalla sottoscrizione o il minor termine eventualmente fissato dal regolamento del fondo comune, hanno diritto di chiedere il rimborso delle proprie quote in qualsiasi tempo, tranne i giorni di chiusura delle borse nazionali.

Il rimborso deve essere eseguito in denaro entro otto giorni dalla richiesta. Può essere eseguito mediante assegnazione di titoli inclusi nel fondo comune quando ciò sia autorizzato o prescritto dall'organo di vigilanza per ragioni attinenti all'andamento del mercato finanziario.

Art. 8.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi intestati a norma dell'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

I certificati di partecipazione sono sottoscritti da un amministratore della società di gestione a norma del secondo comma dell'articolo 2354 del codice civile e recano il testo integrale del regolamento del fondo e gli estremi del decreto di approvazione. I

certificati devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

Le quote di partecipazione possono essere trasferite nei modi e nelle forme previsti per le azioni di società, osservando le disposizioni dei primi due commi dell'articolo 6 e con le conseguenze indicate, per il caso di violazione, dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Le quote di partecipazione, ai fini della sottoscrizione e del rimborso, hanno tutto lo stesso valore, determinato in base al prospetto giornaliero redatto a norma della lettera c) dell'articolo 16 nel giorno successivo a quello della richiesta di sottoscrizione o di rimborso ovvero, se la richiesta sia stata fatta in tempo di chiusura delle borse nazionali, nel primo giorno successivo alla riapertura.

Art. 9.

La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti, osservando le disposizioni del regolamento del fondo comune, agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi, al rimborso delle quote di partecipazione e ad ogni altra attività di gestione.

Nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può vendere titoli allo scoperto, acquistarne a credito nè venderne o acquistarne a premio o a riporto e non può assumere nè concedere prestiti in denaro o in titoli sotto qualsiasi forma.

La società di gestione non può utilizzare i titoli inclusi nel fondo comune in modo da esercitare il controllo, di diritto o di fatto, delle società emittenti dei titoli stessi.

Art. 10.

I titoli inclusi nel fondo comune e le disponibilità liquide sono depositati presso la

banca indicata dal regolamento, la quale esegue le operazioni relative alla negoziazione dei titoli e all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo, le operazioni di riscossione, di distribuzione e di pagamento e le altre operazioni relative alla gestione del fondo disposte dalla società di gestione.

I titoli nominativi sono intestati al fondo comune con l'indicazione della società di gestione e della banca depositaria.

Art. 11.

La società gerente risponde della gestione del fondo comune nei confronti dei partecipanti secondo le norme relative al mandato. Qualsiasi clausola del regolamento del fondo e qualsiasi patto che escludano, limitino o attenuino la responsabilità della società sono privi di effetto.

Ciascun partecipante può esercitare l'azione di responsabilità verso la società di gestione nei limiti del proprio interesse, a meno che l'azione stessa non sia stata esercitata nell'interesse comune di tutti i partecipanti a norma del quarto comma dell'articolo 19.

Art. 12.

Le disponibilità liquide del fondo comune, derivanti dai versamenti dei partecipanti, dall'alienazione o negoziazione dei titoli e dei diritti di opzione e da ogni altro provento non distribuito, sono investite in titoli pubblici e privati quotati nelle borse nazionali o estere o in titoli dei quali l'ente o la società emittente si impegna nel prospetto di emissione a chiedere la quotazione.

Il Ministro del tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ha facoltà di fissare un limite massimo per l'investimento in titoli esteri, senza effetto retroattivo, in funzione della programmazione, delle esigenze del mercato finanziario interno e dell'andamento della bilancia dei pagamenti.

L'investimento in titoli non quotati, salvo diversa disposizione del Ministro del tesoro

su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è consentito nel limite complessivo del cinque per cento del valore netto del fondo risultante dall'ultimo prospetto trimestrale redatto a norma della lettera *b*) dell'articolo 16.

È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni.

Art. 13.

Nel fondo comune non possono essere inclusi titoli emessi da una stessa società o ente per un valore superiore al dieci per cento del valore netto complessivo del fondo indicato nell'ultimo prospetto trimestrale redatto a norma della lettera *b*) dell'articolo 16, nè azioni con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni con diritto di voto emesse dalla società medesima.

I limiti stabiliti dal comma precedente possono essere superati, per un periodo di tempo non eccedente sei mesi, in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione, delle distribuzioni di azioni gratuite e degli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni.

Art. 14.

I proventi della gestione del fondo comune, dei quali il regolamento preveda la distribuzione, sono distribuiti tra i partecipanti, in proporzione al numero delle rispettive quote, almeno una volta l'anno.

La distribuzione è deliberata dal consiglio di amministrazione della società gerente, che ne dà notizia ai partecipanti e al pubblico con avviso depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

Per il pagamento dei proventi ai partecipanti si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, restando

escluso l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria di cui agli articoli 7 e 8 della legge stessa.

Art. 15.

La società di gestione deve tenere, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2219 del codice civile ed oltre i libri prescritti dallo stesso codice:

a) il libro dei partecipanti al fondo comune, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità e la residenza delle persone fisiche, la denominazione e la sede principale degli altri partecipanti, il numero delle quote, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti. Il libro deve essere aggiornato ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. I partecipanti al fondo comune hanno diritto di esaminarlo e di ottenerne estratti a proprie spese;

b) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio, il quale dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che li compongono. Devono essere vidimati annualmente entro il primo trimestre dell'anno, dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

I libri, le scritture, i documenti e la corrispondenza relativi alla gestione del fondo comune devono essere conservati a norma dell'articolo 2220 del codice civile.

Art. 16.

La società di gestione deve redigere, a cura e sotto la responsabilità del consiglio

di amministrazione e osservando le disposizioni dell'articolo 2219 del codice civile:

a) entro trenta giorni dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune e una dettagliata relazione illustrativa;

b) entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune, nel quale devono essere indicati i titoli emessi da ogni società o ente ed aventi uguali caratteristiche, i dividendi e gli interessi riscossi o esigibili, le somme acquisite al fondo per alienazioni, negoziazioni e ad altro titolo, i crediti e le altre attività, le passività maturate per diritti di commissione o di provvigione o per altre cause indicate nel regolamento; il valore complessivo dei titoli quotati nelle borse nazionali, quello dei titoli quotati nelle borse estere e quello dei titoli non quotati; il valore netto complessivo del fondo comune, il numero delle quote di partecipazione e il valore unitario di esse. Il valore dei titoli quotati in borsa è determinato secondo le ultime quotazioni di chiusura delle borse di riferimento indicate nel regolamento; il valore dei titoli non quotati e delle altre attività secondo il presumibile valore di realizzazione;

c) giornalmente, tranne i giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune. Devono essere specificamente indicati il valore complessivo dei titoli quotati nelle borse nazionali, il valore complessivo di quelli quotati nelle borse estere e il valore complessivo dei titoli non quotati e delle altre attività, determinati a norma della lettera b).

Art. 17.

Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali e giornalieri sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello

successivo alla data di redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate dal regolamento. I partecipanti hanno diritto di esaminarli e di averne copia a loro spese.

Il rendiconto, un riassunto della relazione e il prospetto trimestrale sono pubblicati, nel giorno successivo alla data di redazione, in un giornale quotidiano della provincia in cui ha sede la società di gestione e in un giornale a diffusione nazionale, indicati dal regolamento. La pubblicazione su due giornali non è necessaria se il quotidiano della provincia in cui ha sede il fondo è a diffusione nazionale. Nello stesso modo viene reso noto il valore unitario delle quote di partecipazione, risultante dal prospetto giornaliero.

Il regolamento del fondo comune può prevedere e l'organo di vigilanza può prescrivere forme aggiuntive di informazione e di pubblicità.

Art. 18.

Gli amministratori della società di gestione devono trasmettere all'organo di vigilanza, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 16, il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali. Devono inoltre trasmettere senza indugio gli atti e le deliberazioni della società soggetti a deposito o ad iscrizione nel registro delle imprese.

L'organo di vigilanza può richiedere al consiglio di amministrazione della società, fissando il relativo termine, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, a spese della società. Può eseguire ispezioni a mezzo di propri funzionari e di esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i funzionari della banca depositaria devono riferire all'organo di vigilanza sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società stessa e nella gestione del fondo comune.

Art. 19.

L'organo di vigilanza può formulare rilievi, osservazioni e prescrizioni relativamente alla redazione del rendiconto, della relazione e dei prospetti nonchè osservazioni e prescrizioni dirette ad assicurare la conformità della gestione alle norme della presente legge e al regolamento del fondo comune.

In caso di inosservanza delle prescrizioni formulate e di altre irregolarità nella gestione del fondo comune l'organo di vigilanza invita il consiglio di amministrazione della società gerente ad uniformarsi alle prescrizioni e ad eliminare le irregolarità.

Se il consiglio di amministrazione non ottempera all'invito, il Ministro del tesoro, su proposta fatta dall'organo di vigilanza, previa contestazione degli addebiti, può sospendere la società dall'esercizio delle sue funzioni e affidare temporaneamente la gestione del fondo comune ad un commissario. Il provvedimento deve essere motivato ed è depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

L'organo di vigilanza può esercitare, a spese del fondo comune, l'azione di responsabilità verso la società di gestione nell'interesse di tutti i partecipanti.

Art. 20.

Il Ministro del tesoro, su proposta dell'organo di vigilanza, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può pronunciare la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando l'organo di vigilanza, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi e reiterate irregolarità nella gestione medesima, gravi e reiterate violazioni del terzo comma dell'articolo 2 o la violazione del terzo comma dell'articolo 9. La decadenza deve essere pronunciata in caso di fallimento della società.

Contestualmente alla pronuncia di decadenza può essere autorizzata, con il parere favorevole dell'organo di vigilanza, la prose-

cuzione della gestione del fondo comune a cura di un'altra società.

Il provvedimento di decadenza dev'essere motivato ed è depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

Art. 21.

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può sospendere o limitare temporaneamente, per ragioni attinenti all'andamento del mercato finanziario e alla stabilità della moneta, l'emissione di nuove quote di partecipazione e il rimborso delle quote emesse.

Il provvedimento è depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

Art. 22.

Il fondo comune è posto in liquidazione:

a) alla scadenza del termine di durata previsto dal regolamento;

b) quando la società gerente sia stata dichiarata decaduta dalla gestione e la prosecuzione di questa non sia stata affidata ad altra società.

Della messa in liquidazione del fondo comune deve essere data notizia ai partecipanti e al pubblico con avviso depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 17.

La liquidazione è fatta a cura della società di gestione nell'ipotesi prevista alla lettera a) del primo comma e a cura di un commissario liquidatore, nominato contestualmente alla pronuncia di decadenza fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'ipotesi prevista alla lettera b), con l'osservanza, in entrambi i casi, delle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

Il rimborso delle quote di partecipazione può essere effettuato in tutto o in parte, se ciò sia previsto dal regolamento ovvero autorizzato o prescritto dall'organo di vigilanza, mediante assegnazione di titoli inclusi nel fondo comune.

Lo stato finale di liquidazione è trasmesso all'organo di vigilanza ed è depositato, af-

fisso e pubblicato a norma dell'articolo 17. Ciascun partecipante può proporre reclamo al Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Lo stato finale di liquidazione diviene esecutivo con l'approvazione del Ministro del tesoro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 23.

Le imposte relative ai proventi conseguiti dal fondo comune sono a carico dei partecipanti secondo le disposizioni dei successivi articoli.

La società di gestione è soggetta a tassazione in ragione del proprio patrimonio, dei redditi derivanti dall'impiego di esso e di quelli conseguiti in proprio in dipendenza della gestione del fondo comune.

Art. 24.

Gli utili attribuiti alle azioni nominative incluse nel fondo comune non sono soggetti alle ritenute e non sono computati ai fini dei versamenti previsti dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 7 e 8 della legge medesima.

Art. 25.

I proventi conseguiti dal fondo comune, escluse le plusvalenze dei titoli e quelle realizzate con l'alienazione dei diritti di opzione, costituiscono reddito imponibile dei singoli partecipanti, ancorchè non distribuiti, in proporzione al numero di quote possedute.

I dividendi e gli interessi si considerano acquisiti al fondo comune dalla data in cui sono esigibili.

Art. 26.

La società di gestione opera un prelievo del 10 per cento sui proventi imponibili a norma dell'articolo 25 e versa alla sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha sede, nel termine stabilito dall'articolo 16 per la redazione del prospetto trimestrale, l'ammontare complessivo dei prelievi operati in ciascun trimestre.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine stabilito alla lettera *a*) dell'articolo 16 per la redazione del rendiconto, la società di gestione accerta l'ammontare dei proventi imponibili, conseguiti nel periodo cui si riferisce il rendiconto stesso, che spettano a ciascuna quota di partecipazione e ne dà notizia ai partecipanti nei modi indicati dall'articolo 17.

Art. 27.

Il prelievo e il versamento previsti dall'articolo 26 sono fatti a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai partecipanti. Si applicano le disposizioni dei commi primo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Il prelievo e il versamento sono invece fatti a titolo di imposta:

a) per le persone fisiche i cui proventi annuali da fondi comuni, ferma restando l'esclusione delle plusvalenze indicate dall'articolo 25, non superano nel loro complesso quattro milioni di lire;

b) per i fondi di quiescenza, previdenza e assistenza gestiti in forma autonoma;

c) per le persone fisiche non residenti in Italia e per gli enti morali esenti dalla imposta sulle società, salvo il disposto dell'articolo 28.

Art. 28.

Sui proventi imponibili di cui all'articolo 25, spettanti alle quote di partecipazione delle persone fisiche non residenti in Italia

e degli enti morali esenti dall'imposta sulle società, deve essere operata dalla società di gestione, all'atto del pagamento in sede di distribuzione dei proventi o di rimborso delle quote, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del venti per cento, in aggiunta al prelievo del dieci per cento. L'ammontare delle ritenute effettuate deve essere versato alla sezione di tesoreria provinciale nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Per le persone fisiche non residenti in Italia si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Gli enti indicati dall'articolo 10-*bis* della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni sono esonerati dalla ritenuta prevista dal primo comma. Hanno inoltre diritto, quando percepiscono i proventi in sede di distribuzione o di rimborso delle quote, al rimborso del prelievo del dieci per cento già operato sui proventi stessi, limitatamente alle quote di partecipazione sottoscritte direttamente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*bis* della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Art. 29.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la società di gestione deve dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'ammontare complessivo dei proventi imponibili di cui all'articolo 25 conseguiti dal fondo comune nell'anno precedente e assoggettati al prelievo del dieci per cento previsto dal primo comma dell'articolo 26, nonché quello dei proventi imponibili, in qualsiasi tempo conseguiti, assoggettati nell'anno precedente alla ritenuta del venti per cento prevista dall'articolo 28.

Alla dichiarazione devono essere allegate le copie del rendiconto o dei rendiconti e dei prospetti trimestrali di cui all'articolo 16, relativi all'anno precedente, sottoscritte dal rappresentante legale della società, dalle per-

sone preposte alla direzione generale e alla contabilità e dal presidente del collegio sindacale, nonchè le attestazioni della sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Art. 30.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono esenti dall'imposta di successione fino al valore di trenta milioni di lire per ciascun erede o legatario e dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario fino al valore di cento milioni di lire.

Agli effetti del comma precedente il valore delle quote è determinato in base all'ultimo prospetto giornaliero pubblicato prima dell'apertura della successione.

Art. 31.

I certificati di partecipazione ai fondi comuni, in sostituzione dei tributi inerenti all'emissione, alla circolazione e al rimborso delle quote, sono soggetti all'imposta prevista dall'articolo 17 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, commisurata al valore di emissione e ridotta alla metà.

Art. 32.

L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere all'ispezione dei libri, delle scritture e dei documenti relativi ai fondi comuni, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 33.

Gli amministratori della società di gestione che non trasmettono all'organo di vi-

gilanza nel termine stabilito gli atti indicati dal primo comma dell'articolo 18, non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'organo di vigilanza o comunque ne ostacolano le funzioni sono puniti con la multa da lire cinquecentomila a due milioni. Nei casi più gravi può essere disposta l'incapacità ad esercitare gli uffici di amministratore e di sindaco di società per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre.

Gli amministratori sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a quattrocentomila se violano la disposizione del secondo comma dell'articolo 9, con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila se violano quella del quarto comma dell'articolo 12.

Gli amministratori che emettono certificati di partecipazione non conformi alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a un milione. La stessa sanzione si applica nel caso di inosservanza della disposizione del secondo comma dell'articolo 26.

Se negli atti trasmessi o nelle comunicazioni fatte all'organo di vigilanza sono fraudolentemente esposti fatti non rispondenti al vero o nascosti in tutto o in parte fatti concernenti la gestione e le condizioni del fondo comune si applicano, salvo che il fatto costituisca reato più grave, la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire ottantamila a quattrocentomila.

Art. 34.

Agli amministratori della società di gestione che non tengono o non conservano regolarmente i libri, le scritture e i documenti relativi al fondo comune, rifiutano di esibirli all'Amministrazione finanziaria o comunque ne impediscono l'ispezione si applica la sanzione stabilita dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Nei casi di omissione totale o parziale del prelievo, della ritenuta e dei versamenti prescritti dagli articoli 26 e 28 e di omissio-

ne o incompletezza della dichiarazione prescritta dall'articolo 29 si applicano le sanzioni stabilite, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Le violazioni degli obblighi relativi al pagamento dei proventi del fondo comune e all'aggiornamento del libro dei partecipanti importano, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo stesso.

Art. 35.

Ai sindaci della società di gestione ed agli amministratori e funzionari della banca depositaria che omettono di riferire all'organo di vigilanza sulle irregolarità riscontrate nella gestione del fondo comune si applicano le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 33.

Agli ispettori e ai commissari nominati a norma del secondo comma dell'articolo 18, del terzo comma dell'articolo 19 e del terzo comma dell'articolo 22 si applicano le pene stabilite dall'articolo 2622 del codice civile qualora commettano alcuno dei fatti in esso previsti, dal quale possa derivare pregiudizio al fondo comune o alla società di gestione, e si applicano le pene stabilite dall'articolo 2625 del codice civile e dall'articolo 33 della presente legge qualora commettano alcuno dei fatti ivi previsti.

Art. 36.

I sottoscrittori e i cessionari delle quote di partecipazione sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società di gestione ed ai soggetti che hanno trasferito le quote di partecipazione, se erano a conoscenza della violazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 37.

Gli enti indicati dal primo comma dell'articolo 6 possono effettuare investimenti in quote di partecipazione ai fondi comuni indipendentemente dai divieti e dalle limitazioni degli investimenti in titoli risultanti da disposizioni di legge o di statuto anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della copertura delle riserve e delle cauzioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 le quote di partecipazione sono valutate a norma dell'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1265, tenendo conto del valore unitario delle quote, indicato nel prospetto di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16.

Art. 38.

La gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare non importa l'applicazione della disciplina indicata dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 39.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai fondi comuni di investimento mobiliare istituiti e gestiti da enti, diversi da quelli indicati dall'articolo 2, che vi siano autorizzati da altre leggi.

Art. 40.

Le società e gli enti costituiti all'estero per la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare possono essere autorizzati

con provvedimento del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, a collocare in Italia le quote di partecipazione e a svolgervi la relativa attività di collocamento.

Le società e gli enti di cui al primo comma devono istituire in Italia una sede secondaria e osservare le disposizioni degli articoli 2506, 2507 e 2508 del codice civile. Sono inoltre soggetti, per quanto riguarda l'attività svolta in Italia, alle disposizioni della presente legge e alla vigilanza ivi prevista. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione delle agevolazioni tributarie di cui agli articoli 24 e seguenti.

Il provvedimento di autorizzazione e il regolamento del fondo comune sono depositati e affissi nella sede secondaria e pubblicati a norma dell'articolo 17.

L'autorizzazione è revocata, nei modi e nelle forme di cui al primo comma, in caso di violazione delle disposizioni del secondo comma e nelle ipotesi previste dall'articolo 20. Il provvedimento di revoca è pubblicato, a norma del secondo comma dell'articolo 17, a cura dell'organo di vigilanza e a spese della società o ente.